

**TRIBUNALE TORINO
(ORDINANZA)**
4 OTTOBRE 1995
ESTENSORE: LIBERATI
PARTI: PANINI S.P.A.
(Avv. Vanzetti, Mansani)
EUROFLASH S.R.L.
(Avv. De Ferrari)
BORSOTTI S.N.C. E ALTRI

**Diritti della personalità •
Diritto all'immagine •
Commercio delle figurine
destinato ad album
raccolgitori • Scopi
informativi e didattico
culturali • Insussistenza •
Scopo di lucro • Prevalenza**

Nella vendita delle figurine riproducenti l'immagine di calciatori in tenuta da gioco lo

scopo di lucro è assolutamente prevalente rispetto alle finalità di informazione e divulgazione contenute nell'album nel quale esse sono tendenzialmente destinate ad essere raccolte, dal momento che il collegamento tra le scarse informazioni contenute nell'album e le figurine riproducenti l'immagine dei calciatori risulta del tutto secondario ed eventuale.

Il Giudice designato, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28 settembre 1995; letto il ricorso proposto dalla S.p.A. Panini, diretto ad ottenere, ex art. 700 cod. proc. civ., l'inibizione alla s.r.l. Euroflash, alla s.n.c. Borsotti, a Bruno Reposo, Andrea Necciarì e Maria Rosito, della produzione, commercializzazione, distribuzione e vendita delle figurine Calcioflash '96 ed il ritiro dal commercio di queste ultime; sentite le parti, osserva:

1. L'eccezione sollevata dalla s.r.l. Euroflash, circa l'incompetenza di questo Tribunale a pronunciarsi sul ricorso in esame, fondata sull'assunto secondo cui sarebbe già pendente innanzi al Tribunale di La Spezia la causa di merito cui il ricorso stesso sarebbe strumentalmente coordinato, non sembra condivisibile, alla luce del diverso oggetto del giudizio pendente rispetto a quello che la ricorrente intende promuovere innanzi a codesto Tribunale: quest'ultimo infatti avrebbe ad oggetto la raccolta di figurine denominata Calcioflash '96, si fonderebbe sui diritti di riproduzione dell'immagine dei calciatori acquistati in via esclusiva con il contratto stipulato il 5 maggio 1995 fra la Associazione Italiana Calciatori e l'odierna ricorrente (successivo alla instaurazione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di La Spezia), e sarebbe volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità della raccolta ed il risarcimento del danno relativo; inoltre esso avrebbe soggetti in parte diversi, e cioè la s.n.c. Borsotti ed i venditori delle raccolte.

Il giudizio già pendente fra la S.p.A. Panini e la s.r.l. Euroflash riguarda invece le raccolte « Calcioflash '94, le stelle del mondiale », e « Le figurine del campionato 94/95 », si fonda sulla pretesa impossibilità di vietare la riproduzione delle immagini di persone note allorquando ciò avvenga per scopi informativi o didattici e sulla conseguente inopponibilità di qualsiasi cessione in esclusiva del diritto di riprodurre l'immagine, ed è volto, fra l'altro, a far accertare la illegittimità di qualsiasi atto di cessione da parte della Associazione Italiana Calciatori del diritto di sfruttamento economico dell'immagine dei propri associati.

* V. richiami a p. 442.

Tale ultima domanda potrà, come esattamente eccepito dalla ricorrente, determinare eventualmente un nesso di pregiudizialità fra la causa già pendente rispetto a quella da instaurare, ma non consente di ritenere che vi sia identità fra i due giudizi, essendone diversi *petitum*, *causa pendendi* ed in parte anche i soggetti (s.n.c. Borsotti, Reposo, Necciari e Rosito).

2. La parte resistente ha eccepito l'incompetenza di questo Giudice anche sotto il profilo della competenza territoriale, sostenendo che competente sarebbe il foro di La Spezia, ove ha sede la società che produce le raccolte e le riproduzioni di cui si controverte, e che l'attività compiuta in Torino dal distributore (la s.n.c. Borsotti) e dai rivenditori (Reposo, Necciari e Rosito) delle suddette raccolte sarebbe solo la manifestazione finale della fattispecie dannosa a formazione complessa posta in essere dalla s.r.l. Euroflash: questa determinerebbe un danno diffuso, suscettibile di manifestarsi in una molteplicità di luoghi, sicché, anche al fine di non consentire alla parte asseritamente danneggiata di scegliersi arbitrariamente il giudice, la competenza dovrebbe radicarsi presso il foro in cui il produttore delle figurine ha la propria sede.

Deve tuttavia rilevarsi come nel caso di specie la ricorrente abbia agito a seguito della distribuzione (da parte della s.n.c. Borsotti) e della vendita (da parte di Reposo, Necciari e Rosito) delle raccolte e delle figurine di cui si controverte in Torino, al fine quindi di conseguire la tutela cautelare in relazione ad una serie di fatti illeciti commessi in Torino (posto che è senza dubbio ipotizzabile l'illecito del venditore di beni realizzati da altri in violazione di diritti di esclusiva), di guisa che non può escludersi la competenza di questo Tribunale in relazione a tali fatti (dal momento che al fine della determinazione della competenza territoriale deve aversi riguardo al luogo in cui l'atto lesivo sia stato compiuto) e quindi, per connessione, anche nei confronti della s.r.l. Euroflash, dal momento che la attività di quest'ultima, di produzione e distribuzione delle raccolte e delle figurine, risulta connessa (costituendone il presupposto) con quella compiuta in Torino.

3. Neppure condivisibile sembra l'altra eccezione preliminare sollevata dalla s.r.l. Euroflash, in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo alla ricorrente: questo conseguirebbe, secondo l'assunto della convenuta, al mancato acquisto da parte della S.p.A. Panini del diritto alla riproduzione in esclusiva della immagine dei calciatori italiani, perché la Associazione Italiana Calciatori non avrebbe dovuto (sulla base delle norme statutarie che ne regolano l'attività) il potere di trasferirlo alla ricorrente e perché ad essa aderiscono solo una parte dei calciatori italiani.

Deve a tal proposito osservarsi che:

a) il citato contratto del 5 maggio 1995 (con il quale la Associazione Italiana Calciatori ha ceduto in esclusiva alla S.p.A. Panini i diritti di riproduzione dell'immagine dei calciatori italiani in tenuta da gioco) non sembra contrastare con lo statuto dell'AIC, dal momento che questo fra gli scopi della associazione prevede anche la tutela degli interessi economici degli associati (v. art. 2 lett. a) e (art. 23) la facoltà di cedere a terzi, anche in via onerosa, i diritti di utilizzazione delle immagini dei calciatori, qualora queste debbano essere utilizzate o messe in commercio unitamente od in concomitanza con quelle degli altri calciatori (quindi in occasione di raccolte quali quelle di cui si controverte);

b) la circostanza che dalla copia di detto contratto prodotta in giudizio dalla ricorrente sia stata omessa la parte concernente il corrispettivo risulta del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio, atteso che in questo rilevano solo l'esistenza e l'efficacia del contratto;

c) la data del contratto può ricavarsi dalla lettera del 19 luglio 1995 dell'AIC, nella quale si fa riferimento allo stesso ed alla data di stipulazione;

d) la circostanza che non tutti i calciatori italiani aderiscano all'AIC appare anch'essa irrilevante, dal momento che costituisce circostanza pacifica che nelle raccolte e nelle figurine della Euroflash siano stati riprodotti calciatori associati alla AIC (che costituiscono la stragrande maggioranza dei calciatori italiani) i cui diritti di riproduzione delle immagini erano stati ceduti da questa alla ricorrente;

e) la stessa Euroflash aveva in data 9 luglio 1993 stipulato con la AIC un contratto per la cessione, dietro pagamento di un corrispettivo ed in via non esclusiva, dei diritti di riproduzione delle immagini dei calciatori italiani in tenuta da gioco, con ciò riconoscendo la qualità di cessionaria della AIC dei diritti suddetti e la necessità dell'acquisto del diritto di riproduzione per poter utilizzare le immagini dei calciatori in raccolte quali quelle di cui si controverte.

Alla luce delle circostanze che precedono, ed entro il limite della cognizione sommaria propria di questa fase, appare infondata l'eccezione della resistente circa il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, posto che questa appare titolare in via esclusiva del diritto alla riproduzione delle immagini dei calciatori italiani aderenti alla AIC.

4. Venendo all'esame del merito del ricorso, costituito sostanzialmente dall'indagine circa la sussistenza del diritto di riprodurre l'immagine dei calciatori nonostante la cessione in via esclusiva alla società ricorrente dello stesso, deve rilevarsi come non sia stata oggetto di contestazione da parte della s.r.l. Euroflash la circostanza attinente alla produzione ed alla commercializzazione delle raccolte e delle figurine di cui si controverte, e di come queste riproducano anche le immagini dei calciatori italiani aderenti alla AIC.

Ciò premesso occorre osservare che:

— le finalità informative e divulgative che renderebbero applicabile l'esimente di cui all'art. 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono svolte esclusivamente dalla raccolta (o album) in cui le figurine sono destinate ad essere applicate e non da queste ultime, che contengono soltanto la riproduzione dell'immagine del calciatore in divisa da gioco; né può affermarsi che le finalità informative siano assolte dalle notizie riportate sul retro delle figurine relative alla raccolta Calcioflash '96, perché la scarsità delle notizie ivi riportate e, soprattutto, la circostanza che la parte ove detti dati sono riportati è quella che copre la parte adesiva della figurina, destinata quindi ad essere eliminata al fine di poter applicare la figurina sull'album od altrove, fanno ritenere assolutamente prevalente la finalità di diffusione dell'immagine rispetto a quella di informazione o di divulgazione;

— le figurine, come esattamente osservato da Trib. Milano 6 luglio 1994, sono suscettibili di fruizione autonoma rispetto all'album nel quale sono destinate ad essere inserite, dal momento che è assai diffusa l'abitudine di applicarle sui muri o sui mobili della abitazione degli appassionati che le raccolgono, di farne collezione indipendentemente dall'album, di

utilizzarle per giochi fra appassionati o per decorare i libri o le agende di questi ultimi;

— unitamente all'album viene venduto un numero assai limitato di figurine (solo poche bustine), sicché gli appassionati, per poter completare la raccolta, acquistano, separatamente dall'album, le figurine, poste in vendita separatamente dall'album, a conferma della funzione autonoma svolta da queste rispetto al primo ed alle finalità informative da esso svolte;

— le figurine, infine, vengono vendute in bustine chiuse (i.e.d. pacchetti), sicché l'appassionato od il collezionista che intendano completare la raccolta non possono sceglierle, al fine di acquistare solo quelle che loro occorrono, ma sono costretti ad acquistarne in maniera indeterminata: ciò costituisce riprova del carattere autonomo della vendita delle figurine rispetto a quella dell'album ed alle informazioni in quest'ultimo contenute.

Deve pertanto ritenersi che nella vendita delle figurine riproducenti l'immagine di calciatori in tenuta da gioco lo scopo di lucro sia assolutamente prevalente rispetto alle finalità di informazione e di divulgazione contenute nell'album nel quale esse sono tendenzialmente destinate ad essere applicate, dal momento che il collegamento tra le scarse informazioni contenute nell'album e le figurine riproducenti l'immagine dei calciatori risulta del tutto secondario ed eventuale.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, ed alla luce del diritto alla riproduzione dell'immagine dei calciatori italiani associati alla AIC acquistato in via esclusiva dalla ricorrente, sembra di poter affermare, entro il limite della cognizione sommaria propria di questa fase, che la riproduzione delle suddette immagini da parte della s.r.l. Euroflash e la loro successiva distribuzione e commercializzazione violino il diritto alla riproduzione in esclusiva di cui è titolare la ricorrente e non sia giustificata da finalità informative o didattico-culturali.

5. Per ciò che concerne poi il profilo del pericolo nel ritardo deve osservarsi che questo risulta dalla circostanza che la raccolta cui le figurine oggetto del ricorso ineriscono riguarda il campionato di calcio 1995/1996 attualmente in corso: il breve tempo di diffusione della raccolta, destinata ad esaurirsi nell'arco di pochi mesi dall'inizio del campionato, e lo sviamento della clientela suscettibile di derivare dalla ulteriore diffusione delle figurine, costituiscono indici sufficientemente sicuri dell'attualità, della imminenza e della irreparabilità altrimenti del pregiudizio che con il ricorso la S.p.A. Panini tende ad evitare.

6. Quanto ai provvedimenti da adottare al fine di assicurare la tutela domandata occorre rilevare che la ricorrente ha proposto le proprie domande con riferimento alle figurine prodotte dalla s.r.l. Euroflash e non all'album nel quale queste sarebbero destinate ad essere applicate, di guisa che le osservazioni ed i rilievi della resistente circa i limiti posti all'emissione di provvedimenti cautelari aventi ad oggetto la stampa e gli stampati appaiono inconferenti, non essendo riconducibili le figurine di cui controverte alla nozione di pubblicazione periodica.

Ciò premesso, appare misura sufficiente ad assicurare gli effetti della futura decisione di merito l'inibitoria alla s.r.l. Euroflash di ulteriormente produrre e commercializzare, alla s.n.c. Borsotti di distribuire, a Bruno Reposo, Andrea Necciari e Maria Rosito, di vendere le figurine re-

lative alla raccolta Calcioflash '96 riproducenti l'immagine di calciatori associati alla Associazione Italiana Calciatori, perché l'esigenza cui la domanda di accantonamento delle figurine è diretta risulta sufficientemente salvaguardata dalla inibitoria, mentre la richiesta di pubblicazione del presente provvedimento non sembra avere natura cautelare ma risarcitoria, e risulta quindi inammissibile in questa fase.

P.Q.M. — Visti gli artt. 669-*octies* e ss. e 700 cod. proc. civ. inibisce alla s.r.l. Euroflash di ulteriormente produrre e commercializzare, alla s.n.c. Borsotti di distribuire, a Bruno Reposo, Andrea Necciari e Maria Rosito, di vendere, le figurine relative alla raccolta Calcioflash '96 riproducenti l'immagine di calciatori associati alla Associazione Italiana Calciatori. Assegna alle parti termine di 30 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito.